concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

1) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione / Austria

(Causa C-94/06)

«Inadempimento di uno Stato — Omesso recepimento — Direttiva 2002/49/CE»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale — Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale (GU L 189, pag. 12)

Dispositivo

1) La Repubblica d'Austria, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire nel diritto interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, relativamente ai Länder del Burgenland, della Corinzia, dell'Alta Austria, del Salisburghese, della Stiria e del Tirolo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 14, n. 1, di tale direttiva.

2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 ottobre 2006 — Commissione/Austria

(Causa C-102/06)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/9/CE — Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri — Mancato recepimento nel termine impartito»

1. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8)*

2. *Stati membri — Obblighi — Esecuzione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione fondata sull'imputabilità dell'inadempimento ad autorità decentrate — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 9)*